



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA N° 14/2019

INTERDIZIONE TRATTO DI MOLO NEL PORTO DI TERRASINI - CINISI

Località: porto di Terrasini – Cinisi, tratto del molo “A” compreso tra la testata e il pennello frangiflutti

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP)
sottoscritto,

VISTA

La nota prot. 0010171 datata 15 aprile 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria Uff. 3° - Tecnico Opere Marittime Sicilia, con la quale si evidenzia che la mantellata della Diga Foranea necessiterebbe di un adeguato rifiorimento per tutta la sua lunghezza;

VISTA

La nota prot. 41608 datata 14 giugno 2019 della Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente Servizio 3 – Gestione tecnico amministrativa interventi ambientali, con la quale è stato chiesto al Dirigente Responsabile del Servizio 8 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di voler intraprendere le iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi di manutenzione necessari al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nella fruizione degli scali del porto di Terrasini - Cinisi;

VISTA

la nota prot. 32706 datata 19 giugno 2019 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali che invita questo Ufficio Circondariale Marittimo a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità nei moli interessati da fenomeni di cedimento strutturale;

;

- VISTO** il regolamento del Circondario Marittimo approvato con Ordinanza n. 02/2012 del 26 gennaio 2012 e aggiornato alla versione nr. 5 con Ordinanza n. 24/2013 del 19 giugno 2013;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.Lgs. 171/05 del 18/07/2005 Codice della Nautica da Diporto;
- CONSIDERATO** che le citate criticità rendono il tratto del molo "A" compreso tra la testata e il pennello frangiflutti particolarmente pericoloso per il transito di persone e veicoli, nonché per l'ormeggio di unità navali;
- RITENUTO** necessario, nelle more dell'intervento richiesto agli organi competenti per il ripristino della sicurezza dei luoghi, emanare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione e portuale;

ORDINA

Art. 1

Nel tratto di molo "A" compreso tra il pennello frangiflutti e la testata (come meglio individuato nello stralcio planimetrico) sono vietati l'accesso, il transito, la sosta e/o fermata di persone, veicoli e mezzi meccanici di ogni tipo, nonché tutte le operazioni portuali in genere, ivi compreso l'ormeggio di unità navali.

Il Comune di Terrasini avrà cura a disporre idoneo intervento tecnico teso a segnalare tale interdizione.

Art.2

Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 1, per ragioni di servizio e fermo restando l'obbligo di prestare massima attenzione:

- I mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia o Forze Armate in Servizio;
- Le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3

I contravventori alle norme della presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 171/2005.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà "assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini.

Terrasini, 02/08/2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo TAGLIENTE